



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

UFFICIO TECNICO – EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI – SUE; SUAP - AMBIENTE

Comune di Casalfiumanese

Provincia di Bologna

Servizio Area Tecnica

-REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO -

Comune di Casalfiumanese Regolamento del verde pubblico e privato

INDICE

TITOLO I : Principi e finalità

A) Premessa

B) Finalità e motivazioni

TITOLO II : Norme Generali

Art. 1 – Campo di applicazione

Art. 2 – Oggetto della salvaguardia

Art. 3 – Regolamentazione degli abbattimenti

Art. 4 – Procedure per l'abbattimento

Art. 5 – Obbligo della sostituzione

Art. 6 – Interventi manutentivi e cura sugli esemplari tutelati

Art. 7 – Tutela dell'area di pertinenza delle alberature esistenti

Art. 8 – Divieto di danneggiamento

Art. 9 – Norme per gli interventi edilizi e per la difesa delle piante in area di cantiere

Art. 10 – Difesa fitosanitaria

Art. 11 – Scelta delle specie botaniche nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

Art. 12 – Distanze minime nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

TITOLO III : Alberi e giardini di pregio

Art. 13 – Tutela degli alberi di pregio

Art. 14 – Interventi sugli alberi di pregio

Art. 15 - Salvaguardia dei parchi e giardini di significato storico, architettonico ed ambientale

TITOLO IV : Parchi e giardini pubblici

Art. 16 – Ambito di applicazione e destinatari

Art. 17 – Comportamenti vietati nelle aree a verde pubblico

Art. 18 - Comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione

Art. 19 – Aree sgambamento cani e loro uso

Art. 20 – Aree destinate ad orti urbani o sociali

TITOLO V : Norme integrative per le zone a destinazione agricola

Art. 21 – Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte

TITOLO VI : Disposizioni finali

Art. 22 – Vigilanza

Art. 23 – Sanzioni

Art. 24 – Norme finali

TITOLO I Principi e finalità

A) - Premessa

1. Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di “valori paesaggistici” da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche, sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana.
2. Oltre ad avere un importante valore estetico-paesaggistico, il verde svolge anche funzioni essenziali per la salute pubblica come elemento migliorativo del microclima: le piante in città interagendo con l’atmosfera, esercitano una importante funzione di contrasto all’inquinamento atmosferico, termico, chimico e acustico.

B) - Finalità e motivazioni

1. Il valore del paesaggio è tutelato dall’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltre che per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città.
2. L’Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità.
3. In quest’ottica anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l’intera collettività ed è pertanto anch’esso oggetto di rispetto e tutela.
4. Le presenti disposizioni disciplinano pertanto sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica, che quello di proprietà privata, fissando norme relative alle modalità di impianto e manutenzione.
5. Le finalità del regolamento sono le seguenti:
 - a) Tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti;
 - b) Contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
 - e) Indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente;
6. Nell’ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente, che per valenze estetiche, architettoniche e paesaggistiche rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano;
7. Nel contesto cittadino gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l’inquinamento atmosferico, l’impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche di vario

tipo originate da scavi cantieri in genere, da parcheggi non regolamentari ma anche dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione, edifici ed altro;

8. Tutto ciò è fonte di grande stress vegetativi, diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione della capacità fotosintetica e rischio di schianto a terra con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini;

9. Le disposizioni del presente regolamento hanno quindi l'obiettivo di definire una razionale gestione di tale patrimonio mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei e la loro cura.

TITOLO II: Norme Generali

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a protezione della vegetazione avente un uso ornamentale, delle aree a verde pubblico, di uso pubblico, a verde privato e delle aree di interesse ambientale presenti entro i confini comunali, in attuazione ed integrazione alle norme dei vigenti strumenti urbanistici.

A tale scopo si definisce:

1.1) Verde pubblico:

a) tutte le seguenti aree pubbliche o di uso pubblico:

1 giardini e parchi urbani

2 giardini e parchi storici

3 verde fluviale

4 aree protette (ZPS, SIC ecc.)

5 aree boschive (salvo quanto previsto dal comma 2 punto 2)

6 alberi di pregio

7 orti urbani

8 verde sportivo

9 verde complementare alla viabilità

10 alberate stradali

11 verde cimiteriale

12 verde all'interno dei plessi scolastici

13 sentieri e percorsi d'interesse storico-naturalistico

1.2) Verde privato:

a) Tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici alberate di proprietà privata, inclusi nel territorio comunale.

1.3) classe di grandezza degli alberi:

CLASSE DI GRANDEZZA ALTEZZA ALBERO A PIENO SVILUPPO

Alberi di I° grandezza > 20 metri

Alberi di II° grandezza 10 - 20 metri

Alberi di III° grandezza < 10 metri

2. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali effettuati dall'Amministrazione comunale stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi e previo parere del Tecnico incaricato dall'Ufficio Tecnico.

Art. 2 – Oggetto di salvaguardia

1. Sono oggetto di salvaguardia, tutela e protezione:

a) le aree, i parchi e giardini riconosciuti quali beni culturali e ambientali ai sensi delle Leggi nazionali e regionali;

b) le piante appartenenti alle consociazioni di pregio, elencate in quanto tali nei censimenti della vegetazione effettuati dalla Regione Emilia Romagna;

c) le piante aventi circonferenza del tronco superiore a 79 cm ($\varnothing > 25$ cm), misurata ad una altezza di 100 cm dal suolo;

d) le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza superiore a 63 cm. ($\varnothing > 20$ cm) o se la somma delle circonferenze dei vari fusti è superiore a 100 cm, misurate ad un'altezza di 100 cm dal suolo;

e) le piante poste in sostituzione di alberi abbattuti;

f) le aree utilizzate a verde pubblico, i parchi urbani attrezzati, le aree verdi private di pregio, le banchine stradali alberate.

2. Non sono oggetto di protezione ai sensi del presente regolamento:

a) le colture agrarie; i boschi e le aree forestali sensi del D.Lgs. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" e gli interventi eseguiti ai sensi del Regolamento Forestale Regionale (Regolamento Regionale n. 3 del 1 agosto 2018) e ss.mm.ii;

- b) le piante presenti in impianti di origine artificiale, ordinate in una o più file parallele in pieno campo, finalizzate alla produzione agricola (frutticola, vivaistica o di legno);
- c) gli orti domestici, le piante dei vivai e centri di giardinaggio;
- d) la vegetazione appartenenti alle specie da considerarsi infestanti come l'ailanto (*Ailanthus altissima*) ed i soggetti spontaneizzati di falsa acacia (*Robinia pseudoacacia*), oltre agli esemplari femminili di pioppo nero (*Populus nigra*);
- f) zone tutelate da norme sovraordinate (regionali e nazionali), relative alle aree protette;
- g) le siepi di confine.

Art. 3 – Regolamentazione degli abbattimenti

1. L'abbattimento di piante oggetto di salvaguardia ai sensi del precedente art. 2 comma 1, è consentito solo in caso particolari, come sotto specificato, ed in casi in cui è necessario tutelare la pubblica utilità e l'eliminazione di pericolo per cose e persone.

2. L'abbattimento di alberi o arbusti oggetto di salvaguardia, ai sensi del precedente art. 2 comma 1, può essere autorizzato solo in caso di:

- a) morte dell'albero;**
- b) stretta necessità;**
- c) straordinarietà.**

a) Morte dell'albero

L'abbattimento di alberi o arbusti morti deve avvenire previa comunicazione, corredata di relativa documentazione fotografica.

Il Comune potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare eventuali cause dolose della morte dell'albero, che, qualora siano accertate, determineranno le procedure sanzionatorie per l'abbattimento senza autorizzazione.

Il Comune, inoltre, potrà eseguire o fare eseguire una verifica o sopralluogo se in fase di controllo della documentazione presentata si riscontrino difformità rispetto alle richieste del regolamento. Qualora sia accertata l'insussistenza della morte fisiologica dell'albero, saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

b) Stretta necessità

Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica delle persone o delle cose. In tal caso, il proprietario potrà procedere all'abbattimento, previa presentazione al Servizio Comunale competente di specifica perizia sottoscritta da un tecnico abilitato del settore agroforestale (Perito Agrario, Agrotecnico, Dr. Agronomo, Dr. Forestale).

Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà comunque eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto. Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di necessità saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

c) Straordinarietà

La straordinarietà si ravvisa quando:

- c.1** gli alberi o gli arbusti presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza;
- c.2** gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico di fatto siano deperienti o con scarse prospettive di vita;
- c.3** gli alberi o gli arbusti provochino danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta;
- c.4** gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
- c.5** l'abbattimento sia ordinato da una sentenza giudiziaria, da allegare all'istanza;
- c.6** gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;
- c.7** gli alberi o gli arbusti rendano difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia pubblica, la realizzazione di un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie.

La situazione di fatto che determina la straordinarietà dell'abbattimento dovrà essere illustrata in una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato del settore di competenza della motivazione indicata, ove dovrà essere evidente l'attenzione prestata affinché la soluzione progettuale proposta riduca il più possibile gli interventi di abbattimento della vegetazione esistente.

Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.

Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di necessità saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

3. Per l'abbattimento di piante ad alto fusto, non comprese fra quelle elencate al precedente art. 2, occorre presentare 30 giorni prima dell'abbattimento una comunicazione all'Ufficio Tecnico, trascorsi i quali senza alcun tipo di riscontro si può procedere all'abbattimento.

Art. 4 – procedure per l'abbattimento

1. Chi intende abbattere piante, salvo quelle elencate all'art. 2 comma 2, deve inoltrare domanda di autorizzazione (**Allegato 1**), al Servizio competente, specificando le caratteristiche delle piante stesse e le ragioni dell'intervento, utilizzando il modulo allegato al presente regolamento. Per ogni domanda depositata sarà richiesto il versamento dei diritti di segreteria da versare contestualmente alla presentazione della domanda correlata da marca da bollo da € 16,00.

2. All'istanza dovrà essere sempre allegata documentazione fotografica delle piante per cui è richiesto l'abbattimento.

3. L'Ufficio competente provvederà, a seguito di istruttoria, a rilasciare l'autorizzazione, o comunicare il diniego motivato della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

4. Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa o eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.

5. Tale richiesta o l'eventuale sopralluogo sospenderà il termine sopra indicato, che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.

6. La mancata risposta dell'Amministrazione entro 30 giorni, ad eccezione dei casi in cui ricorra l'interruzione o la sospensione dei termini, costituisce autorizzazione implicita, in base alla ricorrenza del principio del silenzio - assenso.

7. Una volta ottenuta l'autorizzazione all'abbattimento il richiedente è tenuto ad eseguire l'abbattimento e la sostituzione, entro 1 anno solare dalla data dell'autorizzazione stessa. L'avvenuta sostituzione o il mancato abbattimento dovrà essere dichiarato tramite trasmissione all'Ufficio competente del modulo di comunicazione di avvenuta sostituzione di albero abbattuto o mancato abbattimento (Allegato 2);

8. A fine lavori l'Amministrazione potrà verificare la corretta esecuzione del reimpianto.

9. L'abbattimento di piante ad alto fusto o oggetto di salvaguardia tutela e protezione, avvenuto in assenza di domanda di autorizzazione, o altri interventi volti a comprometterne la vita, comportano l'obbligo di sostituzione ai sensi del successivo articolo 5 oltre alle sanzioni previste all'articolo 25 **dell'allegato N°3** del presente Regolamento. Qualora la sostituzione in loco non sia possibile il soggetto sanzionato donerà la messa a dimora al Comune di una alberatura compensativa prevista in sostituzione a quella abbattuta (in pari numero in un'area da concordare preventivamente con l'Amministrazione. Nel caso di abbattimento di alberi particolarmente interessanti per dimensioni o tipo di specie, oppure considerati di pregio, è facoltà dell'Amministrazione prescrivere la messa a dimora di un numero superiore di alberi rispetto a quelli abbattuti nel rispetto delle seguenti proporzioni:

Albero abbattuto	Impianto in sostituzione
Circonferenza fino a 100 cm compresi	n.1 albero
Circonferenza fino a 200 cm compresi	n.2 alberi
Circonferenza oltre 200 cm	n.3 alberi

La dimensione minima degli alberi da impiantare in sostituzione dovrà essere: altezza 2 m o circonferenza 14 cm.

10. In caso di pericolo imminente di danni a persone, animali o cose, il proprietario o l'avente titolo possono procedere all'abbattimento dell'albero, dandone preventiva comunicazione alle autorità preposte (POLIZIA MUNICIPALE, CARABINIERI, VIGILI DEL FUOCO, ECC.). Entro le successive 48 ore dovrà essere data comunicazione al Comune allegando le prove documentali, anche fotografiche, dell'albero pericolante e delle alterazioni che ne hanno determinato la pericolosità imminente

Art. 5 – Obbligo della sostituzione

1. Le piante abbattute dovranno essere sostituite con altre di specie adeguata al sito d'impianto.

2. Qualora la sostituzione in loco non sia possibile, o sia sconsigliata, l'Amministrazione si riserva la facoltà di indicare il luogo di messa a dimora delle piante che costituiscono compensazione anche su terreni pubblici assumendone la gestione. Le stesse indicazioni valgono per le siepi.

3. Le specie sostitutive devono appartenere alle specie ritenute autoctone come riportato dalla tabella delle essenze pubblicata sul sito della Regione Emilia Romagna.

Art. 6 – Interventi manutentivi e cura sugli esemplari tutelati

1. La potatura

La potatura è un intervento che, nelle piante ornamentali correttamente impiantate, riveste un carattere straordinario. Un albero correttamente impiantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche o di situazioni particolari (quali, a titolo esemplificativo, l'essere posizionato in prossimità di strade od edifici) non necessita, di norma, di tale intervento.

Qualora si ravvisi la necessità di effettuare la potatura, questa è da eseguire a regola d'arte, secondo le corrette tecniche arboricole ed in relazione alle specifiche esigenze del caso, mantenendo, per quanto possibile, il naturale portamento di ogni esemplare arboreo.

Per potatura a regola d'arte si intende quella definita "potatura a tutta cima" tramite tagli di ritorno che interessino branche e rami aventi, di norma, un diametro non superiore a 10 cm.

I periodi di potatura consigliati sono i seguenti:

- Dalla fine di novembre a marzo, durante il massimo riposo vegetativo della pianta, per la potatura secca delle latifoglie a foglia caduca e persistente. E' possibile eseguire interventi di potatura verde, nel periodo estivo, con tagli di piccole dimensioni.
- Il periodo tardo invernale per le latifoglie sempreverdi sensibili alle basse temperature.
- Il periodo tardo invernale, durante il riposo vegetativo, per le conifere.
- Tutto l'anno per gli interventi di rimonda del secco, su branche e rami morti, e per gli interventi cesori su siepi o arbusti a forma obbligata.

2. La recisione di radici

Tutti i lavori di scavo effettuati entro il raggio pari a 5 volte il diametro del tronco delle alberature pubbliche e private, misurato ad un metro d'altezza, devono osservare le seguenti disposizioni:

a) in prossimità delle radici eseguire gli scavi a mano o mediante l'uso di idonei mezzi ad aspirazione;

b) non danneggiare o amputare le radici portanti di diametro superiore a cm. 8 e/o superiori al 5% del diametro del tronco, in presenza delle quali vanno eseguiti scavi a tunnel per sottopassare eventuali sottoservizi. In alternativa, possono essere impiegate macchine spingi tubo;

c) in caso di taglio di radici di piccolo calibro (non superiore a cm. 8 di diametro e/o non superiori al 5% del diametro del tronco), utilizzare idonei utensili da taglio (ed esempio sega; accetta), che consentano di eseguire tagli netti senza slabbrature evitando sempre di strappare o recidere le radici con i mezzi meccanici di escavazione o con altri mezzi inadeguati.

3. Interventi vietati

Sono vietati i seguenti interventi:

a. La capitozzatura, soltanto degli esemplari arborei oggetto di salvaguardia ai sensi del precedente art. 2 comma 1, poiché tale tipologia di intervento modifica negativamente il quadro morfofisiologico delle piante, con conseguenze sia sullo stato fitosanitario sia fitostatico degli individui. La capitozzatura può essere autorizzata solo in casi particolari e con le medesime procedure descritte al precedente art. 4, quali ad esempio la costituzione o il mantenimento di forme obbligate o per il mantenimento di alberature le cui chiome siano già state alterate in precedenza mediante questa tipologia di intervento.

b. La recisione a strappo delle radici e la lesione delle stesse con ferite laceranti, al fine di evitare l'insorgenza e la successiva propagazione di patologie radicali. Si invita a prestare particolare attenzione durante l'esecuzione di nuove pavimentazioni, momento in cui spesso si danneggiano le radici con conseguenze importanti sullo stato vegetativo della pianta.

c. Il taglio di rami di diametro superiore a 10 cm.. Sono ammessi interventi di potatura su rami di diametro superiore a 10 cm o in epoche non ottimali, purché eseguiti con tecniche appropriate o in caso di grave ed imminente situazione di pericolo.

d. In caso di pericolo imminente di danni a persone, animali o cose, il proprietario o l'aveente titolo possono procedere alla capitozzatura dell'albero, dandone preventiva comunicazione alle autorità preposte (POLIZIA MUNICIPALE, CARABINIERI, VIGILI DEL FUOCO, ECC.). Entro le successive 48 h dovrà essere data comunicazione al Comune allegando le prove documentali, anche fotografiche, delle alterazioni che ne hanno determinato la pericolosità imminente.

L'esecuzione di interventi manutentivi vietati dal presente regolamento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo relativo del presente Regolamento.

Art. 7 – Tutela dell'area di pertinenza delle alberature esistenti

1. Per area di pertinenza delle alberature, sia relativamente alle radici sia allo spazio aereo, si intende l'area della circonferenza ideale tracciata sul terreno, avente come centro il punto centrale del tronco dell'albero e come raggio il segmento fino alla proiezione sul terreno dei margini esterni della chioma a raggiunta maturità.
2. Tale area rappresenta la superficie necessaria a garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti.
3. Nell'area di pertinenza è vietato costruire opere che rendano completamente impermeabile il terreno. Ad eccezione delle alberature tutelate e per i piccoli interventi, quali, a titolo esemplificativo, la posa di cordolature, la posa di basamenti per panchine, eccetera, è possibile derogare fino alla distanza minima dalla base del tronco di 2 metri di raggio.
4. Le aree di pertinenza, potranno essere interessate dalla posa di pavimentazioni superficiali permeabili fino alla distanza minima dalla base del tronco di 1 metro di raggio. Tali pavimentazioni non dovranno alterare lo strato superficiale del terreno, né arrecare danno alla pianta.
5. L'area di pertinenza per gli esemplari arborei di notevole pregio scientifico e monumentale è stata fissata dalla Regione Emilia Romagna in un raggio minimo di 6 metri dalla base del tronco.
6. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo relativo del presente Regolamento.

Art. 8 – Divieto di danneggiamento

1. E' vietato il danneggiamento a qualsiasi titolo degli alberi o arbusti di cui al precedente art. 2 comma 1.
2. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste da norme di Legge, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento delle piante.
3. In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) depositare o versare nelle aree di pertinenza delle alberature sali, oli minerali, acidi, basi, vernici e altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo, nonché sostanze; fitotossiche, ad eccezione della distribuzione di sali antigelivi per motivi di sicurezza pubblica;
 - b) rendere impermeabili con pavimentazioni le aree di pertinenza delle alberature;
 - c) realizzare scarichi o discariche, non autorizzati, nelle aree di pertinenza delle alberature (comportamento sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale);

d) effettuare ricarichi di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nelle aree di pertinenza delle piante;

e) servirsi di aree a bosco, a parco e comunque di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali ed artigianali in genere, ad eccezione dei casi in cui siano già state rilasciate specifiche autorizzazioni;

f) effettuare scavi di qualsiasi natura e, in particolare, per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata, quali tubazioni per gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, e reti fognarie, che compromettano seriamente gli apparati radicali, ad eccezione dei casi in cui siano già state rilasciate specifiche autorizzazioni;

g) affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili, qualora tale comportamento provochi danni alle piante.

4. L'aver provocato danneggiamenti alle piante o l'aver tenuto uno dei comportamenti sopra specificati, costituisce atto vietato soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo relativo del presente regolamento. Nel caso il comportamento vietato abbia compromesso la vita della pianta, costituisce abbattimento non autorizzato della stessa, con applicazione della specifica sanzione.

5. Chiunque provochi il danneggiamento di piante di proprietà comunale è tenuto a risarcire l'Amministrazione Comunale, con la fornitura di una alberatura da reimpiantare a compensazione con caratteristiche richieste dall'Amministrazione.

Art. 9 – Norme per gli interventi edilizi e per la difesa delle piante in area di cantiere

1. Ogni progetto edilizio di iniziativa pubblica o privata, che preveda modificazioni di un'area verde esistente, deve contenere uno o più elaborati redatti da un tecnico abilitato e competente da cui emergano chiaramente la tipologia delle aree a verde, quali, a titolo esemplificativo, prato, zone alberate o con arbusti e siepi, zone con arredi, corsi d'acqua, le alberature da mettere a dimora, con indicazione del genere e della specie botanica e le opere di arredo previste.

2. Per ogni intervento che insiste su un'area verde esistente, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:

- elaborato cartografico e fotografico di rilievo del verde esistente anche auto prodotto;
- elaborato cartografico di progetto redatto da ditta o professionista incaricato o auto prodotto del caso di lavori di limitata entità;
- elaborato cartografico di sovrapposizione del verde esistente e di progetto, con l'indicazione di piante, arbusti e siepi da conservare e di quelle da abbattere.

3. Nell'eventualità di un riassetto che preveda l'abbattimento di alberature esistenti, il comune potrà autorizzare l'abbattimento contestualmente al rilascio del permesso di costruire.

4. Le difformità riscontrate tra progetto e lavori eseguiti sono soggette alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo relativo del presente Regolamento.

5. Gli interventi edilizi e, in particolare, quelli che interessano il sottosuolo, dovranno essere realizzati nel rispetto delle alberature, degli arbusti e delle siepi di pregio esistenti, di cui è previsto il mantenimento avendo particolare cura di non danneggiarne gli apparati radicali **(si veda art.6 punto 2).**

6. Nel caso in cui sia necessario alzare il livello del suolo in prossimità di un albero, bisognerà salvaguardare il colletto e l'orizzonte radicale dell'albero, facendo uso di materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es: griglie, ghiaia, pietrisco...) fino al livello finale della eventuale ricarica.

7. In tutte le aree verdi pubbliche, in condizioni di terreno bagnato, è vietato il transito di automezzi e macchine operatrici di qualsiasi tipo finché non si siano ristabilite le normali condizioni di umidità del suolo.

Art. 10 – Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente in materia prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali, che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

2. È obbligatoria la lotta contro i patogeni, come indicati alla vigente normativa fitosanitaria, i proprietari, i gestori ed i conduttori dei terreni (agricoli e non) in cui si trovano piante colpite da tali patogeni, devono comunicarne immediatamente la presenza al Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna. Quest'ultimo stabilirà, previo sopralluogo, le modalità di intervento più idonee.

3. Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

1. la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
2. la difesa delle piante da danneggiamenti;
3. l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
4. il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
5. l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

4. Monitoraggio dei parassiti:

Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante, e stimarne il rischio di danno, dovranno essere effettuati frequenti monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, tali interventi, di lotta obbligatoria, sono istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti. Essi si attuano con attività di: secondo le seguenti modalità:

- **Processionaria del pino, Traumatocampa = (Thaumetopoea) pityocampa.**

I rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo. Ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve. Va ricordato che le larve di Processionaria sono molto pericolose per l'uomo, in quanto sono provviste di peli urticanti che, liberati nell'ambiente, possono provocare gravi irritazioni.

• Cancro colorato del platano.

Dovranno essere controllati in via prioritaria i platani di proprietà pubblica, posti lungo strade comunali, provinciali e statali utilizzando, ogni qualvolta si prelevino campioni, la scheda predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di focolai accertati della malattia, i controlli dovranno essere effettuati 2 volte all'anno: in maggio- giugno e in novembre-dicembre, specialmente sul tronco.

5. Non si possono eseguire trattamenti durante la fioritura delle piante secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Sono vietati i trattamenti con insetticidi, acaricidi e con altri presidi sanitari tossici per le api sulle colture ortofrutticole, viticole, sementiere, floricole e ornamentali, durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi (con l'esclusione dei trattamenti con fungicidi non tossici per le api).

6. Tutte le lotte obbligatorie relative agli organismi nocivi da quarantena possono essere consultate al sito <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario>. Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa fitosanitaria vigente ed i relativi controlli sono ad opera del Servizio Fitosanitario Regionale.

7. Il trattamento chimico è consentito soltanto qualora altri mezzi di lotta si siano rivelati inefficaci. In tal caso, si dovranno utilizzare prodotti a minor impatto ambientale, non dannosi per l'uomo, gli animali e l'ambiente, nelle dosi, nei tempi e con le modalità di distribuzione più idonee.

8. In ambiente urbano, nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi (meccanici, fisici, biologici) riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente. È vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (aree prossime a parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi di scuole e centri diurni per l'infanzia, aree giochi per bambini, nelle vicinanze di strutture sanitarie e istituti di cura, sentieri natura, percorsi salute, aree di sosta e piste ciclabili) di prodotti fitosanitari classificati tossici e nel rispetto delle norme della Regione Emilia Romagna.

9. Nel caso in cui, all'interno del territorio comunale, si verificasse un forte e rilevante attacco di insetti fastidiosi (ad es: infanzia o altri), tale da causare significativi problemi a persone e piante, il Servizio competente del Comune dovrà comunicare le modalità d'intervento e le disposizioni cui attenersi.

Art. 11 – Scelta delle specie botaniche nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Le piante dovranno essere messe a dimora a regola d'arte e possedere requisiti standard minimi di salute, in modo tale da assicurare la massima garanzia di attecchimento e garantire le condizioni ideali di sviluppo.

2. La scelta delle specie botaniche deve avvenire tenendo conto del luogo e della natura del terreno interessato, degli aspetti naturali, paesaggistici e ambientali del territorio in generale e ricadere su di una pianta di specie elencata nelle tabelle delle essenze ritenuta autoctone redatta dalla Regione Emilia Romagna.

3. Gli interventi da effettuarsi in luoghi come cimiteri, parchi e giardini storici, non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, laddove adeguatamente motivati e documentati da valide ragioni storiche e culturali.

Art. 12 – Distanze minime nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. In tutto il territorio comunale, per le distanze minime da rispettare nella messa a dimora di alberi e siepi in prossimità di confini, strade, ferrovie e corsi d'acqua, si applica il codice civile, il codice della strada, ed i vigenti strumenti urbanistici, salvo che per la messa a dimora di piante di 1° grandezza per le quali si consiglia una distanza minima dai confini di ml. 6,00.

TITOLO III: Alberi e giardini di pregio

Art. 13 – Tutela degli alberi di pregio

1. Il Comune di Casalfiumanese promuove la tutela e la valorizzazione degli alberi riconosciuti di pregio a livello Comunale.

2. I proprietari di alberi di pregio devono adottare tutti gli accorgimenti utili e necessari, al fine di proteggere gli alberi da eventuali agenti nocivi, eliminando le cause di danno alla vitalità degli stessi.

3. Il Comune potrà contribuire, unitamente alla Regione Emilia Romagna, alla conservazione degli alberi di pregio.

Art. 14 – Interventi sugli alberi di pregio

1. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, nonché potature da eseguirsi sugli alberi di pregio devono essere autorizzati con le procedure descritte nel precedente art. 4 ed eseguiti da ditte specifiche del settore.

2. Il mancato adempimento delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione, determina l'applicazione delle relative sanzioni e l'automatica revoca dell'autorizzazione.

3. Per quanto riguarda gli alberi tutelati dalla Legge della Regione Emilia Romagna del 24 gennaio 1977 n. 2, gli interventi sono da considerarsi eccezionali ed autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario.

4. Sono consentiti interventi sugli esemplari allevati per anni in forma obbligata e per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità.

5. Il proprietario è tenuto a conservare la forma della chioma più opportuna a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

Art. 15 - Salvaguardia dei parchi e giardini di significato storico, architettonico ed ambientale

1. Gli interventi, anche di manutenzione, che interessano parchi e giardini di pregio con caratteristiche di significato storico, architettonico ed ambientale, sono consentiti se diretti alla conservazione di tali aree verdi e al ripristino delle originarie caratteristiche. Ovviamente sono fatti salvi gli interventi tesi al restauro ed al rinnovamento dell'area soprattutto in relazione al fisiologico deperimento delle piante originarie e al progredire naturale dei cicli biologici dei soggetti vegetali.

2. Gli interventi di cui al primo comma, devono avvenire nel rispetto del presente regolamento e previa presentazione al Servizio competente di un apposito progetto.

TITOLO IV : Parchi e giardini pubblici

Art. 16 – Ambito di applicazione e destinatari

1. Le disposizioni che seguono si applicano a tutte le aree adibite a verde pubblico, quali parchi, giardini o verde pubblico in genere, di proprietà o in gestione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 17 – Comportamenti vietati nelle aree a verde pubblico e privato

1. Nelle aree adibite a verde pubblico sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;
- b) collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante;
- c) addestrare cani;

Le sanzioni per la mancata osservanza dei divieti sopra riportati sono indicate nell'articolo relativo del presente Regolamento.

Sono altresì vietati anche i seguenti comportamenti, sanzionati, secondo casi specifici, dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale e dai Regolamenti di Polizia Locale e sulla Tutela ed il Benessere degli Animali:

- accendere fuochi;
- imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne o gli arredi;
- alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso;
- danneggiare o tagliare alberi e arbusti o parti di essi, raccogliere o asportare fiori, bulbi, radici, funghi, tartufi, terriccio, muschio strato superficiale del terreno;

- inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d'acqua, nonché abbandonare rifiuti di qualsiasi genere come sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 Testo unico delle norme in materia ambientale;
- danneggiare in qualsiasi modo le strutture, le infrastrutture e le attrezzature esistenti, quali sedili, panchine, giochi per ragazzi, muretti e specchi d'acqua;
- alterare la funzionalità delle strutture di gioco presenti, utilizzo delle strutture di gioco installate per bambini da parte di adulti o da bambini di età non idonea all'uso;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- tenere incustoditi animali. Nei parchi o giardini i cani devono essere condotti al guinzaglio, salvo che negli spazi eventualmente individuati ed appositamente destinati alla loro attività motoria. Rimane comunque responsabilità dei conduttori, in qualsiasi area ed in qualsiasi fascia oraria, evitare comportamenti aggressivi e molesti da parte degli animali;
- permettere al proprio animale, o ad un animale in propria custodia, di imbrattare i viali, parchi, giardini ed in generale aree pubbliche, al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a provvedere personalmente, con i mezzi opportuni, al mantenimento o al ripristino del decoro e dell'igiene del luogo, così come previsto anche dal Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali (del. C.C. n. 30 del 22/03/2004);
- accedere alle aree di verde pubblico con qualsiasi veicolo a motore.

L'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre regolamenti specifici per singoli parchi.

2. Nelle aree adibite a verde privato è inoltre vietato lo smaltimento, accensione o interro di rifiuti di qualunque natura come da Art 182 e 192 d.lgs. n.152/2006.

Art. 18 - Comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione

1. Nelle aree adibite a verde pubblico, il Comune, previa apposita richiesta dei singoli cittadini, enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, può autorizzare le seguenti attività:

- introdurre veicoli a motore per particolari esigenze;
- organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- installare attrezzature mobili;
- campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;
- accendere fuochi per la preparazione di braci e carbonelle ed accendere petardi e fuochi d'artificio;
- mettere a dimora piante ed introdurre animali selvatici;
- realizzare orti;
- raccogliere semi, frutti ed erbe selvatiche;
- esercitare forme di commercio o altre attività;
- utilizzare immagini delle aree a verde pubblico per scopi pubblicitari;
- affiggere e distribuire avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;
- entrare a cavallo o introdurre altri animali di grossa taglia;

- sponsorizzazioni: i soggetti privati, siano essi Aziende, Ditte, Esercizi commerciali, Associazioni ecc., possono chiedere all'Amministrazione comunale di sottoscrivere una convenzione in base alla quale si assumono l'onere della progettazione, acquisto e messa a dimora di specie vegetali in suolo pubblico con possibilità di rendere pubblico il proprio intervento.

2. Nel caso in cui le precedenti attività vengano svolte senza autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa di cui all'articolo relativo del presente Regolamento.

Art. 19 – Aree sgambamento cani e loro uso

1. È fatto obbligo per l'Amministrazione individuare aree adibite alla sola funzione di sgambatoio cani anche al fine di permettere ai fruitori delle altre aree verdi, di muoversi liberamente evitando la possibilità di eventuali intolleranze.

2. Esclusivamente in queste aree è possibile lasciare i cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina (quindi dotati di libretto e microchip), liberi senza guinzaglio e museruola, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, evitando comunque che possano infastidire persone e animali.

3. Ogni sgambatoio dovrà avere la seguente dotazione minima di servizi:

- Recinzione alta almeno 150 cm eventualmente schermata con idonea siepe;
- Fontana per permettere agli animali di abbeverarsi;
- Cestino raccogli rifiuti;
- Panchina.

4. I cancelli pedonali di accesso all'area devono sempre essere chiusi una volta entrati e usciti dall'area.

5. E' fatto obbligo per i proprietari di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori pena sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

6. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari.

Art. 20 – Aree destinate ad orti urbani o sociali

1. Per orto sociale o urbano si intende quell'appezzamento di terra destinato alla riduzione di fiori frutta o ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia.

2. Nello spazio riservato agli orti non è pertanto consentito:

- la posa di pavimentazione fissa;
- l'allevamento di animali di qualunque specie;
- il deposito e lo scarico di materiali inquinanti o nocivi;
- l'accensione di stoppie o rifiuti;
- l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi siano esse utilizzate per effettuare trattamenti fitosanitari alle colture che per la concimazione del terreno, si dovrà prediligere per la concimazione l'utilizzo di compost anche prodotto in loco utilizzando apposite compostiere;
- l'utilizzo di serre nel periodo estivo e tutto l'anno di coperture in nylon di altezza superiore ai 60 cm;
- lasciare contenitori d'acqua scoperti o aperti.

3. La costruzione di capanni per ricovero attrezzi è soggetta alle norme dello strumento urbanistico vigente.

4. Gli orti vengono assegnati su richiesta all'Amministrazione secondo la disponibilità e secondo le modalità previste dall'Assessorato competente.

5. Per quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente articolo regolamento si rimanda allo specifico Regolamento degli Orti del Comune.

TITOLO V: Norme integrative per le zone a destinazione agricola

Art. 21 – Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte

1. È vietato effettuare il diserbo chimico lungo le sponde dei fossi, dei canali, dei maceri, degli argini dei fiumi, ad una distanza inferiore di m. 2,00 dal ciglio e/o piede dell'argine, al fine di non peggiorare la qualità delle acque. E' altresì vietato il diserbo chimico delle aree urbane incolte.

2. È vietato inoltre tombare fossi e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico sanitari o interessati da nuovi attraversamenti stradali nonché degli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

3. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari. I fossi delle strade comunali devono essere mantenuti sfalciati a cura dei frontisti. Nel caso in cui l'acqua ristagni nel fosso per mancata manutenzione e crei danno alla sede stradale, l'Amministrazione potrà intervenire provvedendo direttamente allo sfalcio e addebitando le spese ai frontisti privati per la parte di proprietà.

4. Oltre a quanto già descritto, i frontisti nel rispetto di quanto descritto nel presente regolamento dovranno provvedere ad eseguire il taglio di siepi anche site in oro proprietà che invadano la sede stradale che occultino la segnaletica stradale o che creino problemi di visibilità alla circolazione del traffico, anche pedonale.

5. E' vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scoli dei canali e di aree incolte in genere, eventuale materiale di risulta degli sfasci potrà essere bruciato in loco secondo quanto disposto dal regolamento di Polizia Urbana e Rurale vigente.

TITOLO VI: Disposizioni finali

Art. 22 – Vigilanza

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono:

- i pubblici ufficiali appartenenti al Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni in materia;
- gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale;
- il Corpo Forestale dello Stato;
- le Guardie ecologiche volontarie;
- gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Le violazioni amministrative vengono accertate secondo quanto previsto dalla Legge.

Art. 23 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate a seconda della gravità della violazione.

2. Responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo è il Dirigente del Servizio comunale di Polizia Municipale.

3. Questi è tenuto a ricevere i verbali di contestazione elevati ed il rapporto degli organismi che hanno effettuato l'accertamento dell'illecito.

4. Il medesimo Dirigente è tenuto a ricevere gli scritti difensivi e documentali, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge n. 689 del 1981 e a sentire gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, avvalendosi, se del caso, della facoltà di delega ad altro Funzionario del Servizio.

Art. 24 – Norma finale

1. Il presente Regolamento è stato redatto in accordo con le norme dettate dai vigenti strumenti urbanistici, le disposizioni di altri Regolamenti Comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

2. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Comune di Casalfiumanese

Provincia di Bologna

Ufficio Tecnico

Comune di Casalfiumanese Regolamento del verde pubblico e privato

ALLEGATI al Regolamento del verde pubblico e privato -

ALLEGATO 1)

Modulo per la domanda di abbattimento alberi

ALLEGATO 2)

Modulo comunicazione sostituzione

ALLEGATO 3)

Sanzioni